

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SOCIO – EDUCATIVI – ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI CON DEFICIT SENSORIALE Uditivo e VISIVO

PREMESSA

I servizi, gli interventi e le attività a favore delle persone con handicap sensoriale trovano legittimazione nella normativa riguardante il settore dell'handicap, che sancisce il diritto della persona affetta da qualsiasi patologia alla sua educazione, formazione ed integrazione sociale e lavorativa mediante tutti gli interventi che si rendono necessari allo scopo. Tali principi sono compresi e ribaditi nelle seguenti leggi:

- L.R. 18/04/81 n. 81 Istituzione e organizzazione dei servizi per soggetti portatori di handicap;
- L.R. 09/05/86 n. 22 Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia;
- L.R. 23/05/91 n. 33 Interventi a favore dei ciechi e dei sordomuti;
- L. 05/02/92 n.104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone;
- L. 08/11/00 n.328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attività socio educativa assistenziale effettuata dalla Provincia Regionale di Catania in favore delle persone con deficit sensoriale uditivo e visivo, di cui al successivo art.3.

Il regolamento dispone anche norme di attuazione della legge 8/11/2000 n.328, da ora in poi denominata "legge quadro", emanate in attesa di quelle regionali.

ART. 2 - Finalità

Gli interventi previsti dal presente regolamento a favore dei disabili sensoriali sono finalizzati a:

- promuovere il pieno sviluppo della persona umana;
- prevenire, ridurre ed eliminare gli svantaggi derivanti dalla disabilità, dalle condizioni di non autonomia e da quant'altro sia di ostacolo alla piena realizzazione dei diritti di cittadinanza;
- definire modelli di intervento che agevolino la permanenza dei disabili all'interno del nucleo familiare, riconoscendo il rilevante valore sociale dell'attività di cura ed assistenza da questo praticata;
- assicurare l'integrazione scolastica nelle classi comuni di ogni ordine e grado, l'inserimento sociale e lavorativo e la partecipazione alle attività sociali, ricreative, sportive e culturali;
- consentire l'esercizio del diritto di scelta da parte del cittadino utente e della famiglia dei servizi e del fornitore mediante una adeguata differenziazione degli stessi. x LPAB

La piena attuazione delle finalità è perseguita mediante il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alle famiglie. Tale sistema è realizzato, in esecuzione della legge quadro e delle successive disposizioni regionali, con l'impiego integrato di tutte le risorse pubbliche

sia umane che finanziarie, con la qualità delle prestazioni e con la libera scelta dei servizi da parte dei beneficiari, che acquistano le prestazioni direttamente dagli Enti accreditati.

ART. 3 - Aveni diritto

- 1 I destinatari delle prestazioni e dei servizi, previsti dal presente regolamento, sono le persone affette da minorazioni permanenti della vista e dell'udito, congenite o acquisite durante l'età evolutiva, tali da causare difficoltà di apprendimento e di relazione, e che siano soggetti a processi di emarginazione. A questi sono equiparati i soggetti pluriminorati con handicap sensoriale e per i quali è possibile attuare un progetto formativo.
- 2 Tali soggetti per accedere agli interventi devono possedere i seguenti requisiti:
 - la residenza in uno dei Comuni della Provincia di Catania;
 - l'assenza assoluta della vista o dell'udito, oppure disporre di un residuo, certificato da un medico specialista di una struttura sanitaria pubblica, della funzione visiva non superiore ad un decimo con eventuale correzione o della funzione uditiva che non consenta il normale apprendimento del linguaggio parlato se non con ausili specifici;
 - l'iscrizione e la frequenza regolare in istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia all'Università, compresi i corsi di formazione professionale e di specializzazione o abilitazione post-diploma o post-universitari; ^{ART. 117}
 - non esercitare una attività remunerativa a carattere continuativo;
 - i limiti di reddito previsti dalla vigente normativa regionale per l'accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.
- 3 Ai bambini minorati della vista o dell'udito da zero a tre anni di età è garantito l'intervento socio-psico-pedagogico precoce, per la prevenzione delle conseguenze alla loro normale crescita derivanti dalla minorazione sensoriale, a seguito di richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria Locale e della elaborazione di un progetto personalizzato integrato.
- 4 Gli studenti non vedenti o non udenti possono essere assistiti per la frequenza di un solo corso di laurea o di formazione professionale e per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività formativa.
- 5 Gli universitari devono sostenere in ogni anno accademico almeno due esami e, comunque, i fuori corso non possono superare del doppio gli anni del proprio corso di laurea.
- 6 L'ammissione alla frequenza di corsi di formazione professionale può essere autorizzata solo per i soggetti privi di una qualifica professionale o che sono a rischio di esclusione dal mondo del lavoro, e può essere disposta solo per i corsi autorizzati dall'Assessorato Regionale al Lavoro e della Formazione Professionale o dalla Provincia Regionale di Catania e finalizzati all'effettivo inserimento lavorativo.

ART. 4 - Prestazioni e Servizi

La Provincia di Catania raggiunge gli scopi indicati nel precedente art. 2 mediante l'erogazione delle seguenti forme di intervento a carattere socio-educativo-assistenziale:

- a) Assistenza Didattica Integrativa a domicilio per la durata dell'anno scolastico e per un numero di ore stabilito in rapporto all'esigenza di ogni utente;
- b) Attività socio educative e di sostegno didattico da svolgersi presso strutture accreditate, iscritte in un apposito albo provinciale;
- c) Ricovero in comunità alloggio o casa famiglia;
- d) Ricovero a convitto o a semiconvitto in istituti specializzati, convenzionati con la Provincia, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione e dell'istruzione, nonché del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed

universitaria. L'inserimento in un istituto di ricovero a convitto, in applicazione della legge n. 149/01, può essere autorizzato solo per i maggiori di età;

- e) Assistenza alla comunicazione, solo per i non udenti, presso le scuole di ogni ordine e grado;
- f) Contributo economico per l'acquisto di sussidi didattici, per realizzare attività integrative, quali quelle sportive, culturali, musicali e ricreative, e per la frequenza di corsi di formazione professionale;
- g) Soggiorno per motivi di studio.

I servizi di cui alla lettera a) - b) - c) - d) - f) non sono tra loro cumulabili se riferiti allo stesso periodo di tempo.

I servizi di cui alla lettera a) - b) - e) sono erogati a titolo gratuito, in quanto diretti all'integrazione scolastica.

Nel caso in cui vengano erogati i servizi di cui alla lettera c) - d) per il conseguimento di titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria, a norma della legislazione regionale vigente in materia, è richiesta alle famiglie dei beneficiari, con redditi eccedenti il limite di gratuità, la compartecipazione ai costi dei servizi erogati. ✕

I contributi di cui alla lettera f) possono essere erogati esclusivamente ai oggetti il cui reddito familiare o personale, se maggiorenni, non superi i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi, stabiliti dall'Assessorato alla Famiglia ed agli Enti Locali della Regione Siciliana.

ART.5 - Gestione dei servizi

Le prestazioni socio-educative assistenziali in favore di non udenti e non vedenti, anche pluriminorati, possono essere effettuate dalla Provincia mediante:

- gestione diretta, tramite proprio personale;
- convenzione con Istituti specializzati;
- affidamento, a seguito di gara ad evidenza pubblica, ad Associazioni, anche di utenti o loro familiari, o cooperative che per statuto non perseguono scopi di lucro, siano apartitiche e che svolgono attività in favore dei disabili sensoriali con un'esperienza almeno biennale e certificabile;
- buono di servizio (voucher), titolo per l'accesso ai servizi e per l'acquisto di specifiche e predeterminate prestazioni erogate da Enti, senza fine di lucro, liberamente scelti dagli utenti in base al sistema dell'accreditamento, previsto dalla legge 328 del 2000.

Al fine di responsabilizzare la famiglia e di accrescere l'efficacia, la qualità e l'economicità degli interventi, la Provincia valorizza il buono di servizio, con la concessione agli utenti beneficiari di titoli per l'acquisto di servizi o di singole prestazioni da parte di soggetti abilitati e precedentemente accreditati nel sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari della Provincia Regionale di Catania, come previsto dalla legge quadro e dalle linee guida per l'attuazione del piano socio sanitario della Regione Siciliana (D.P.R.S. 4 novembre 2002).

Le strutture, per essere idonee ad erogare servizi residenziali e semiresidenziali, devono possedere i prescritti requisiti igienico-sanitari, di sicurezza degli impianti e di conformità agli standard previsti dalle leggi regionali.

Gli Enti devono inoltre avere i requisiti sociali e statuari propri delle istituzioni socio assistenziali, ai sensi della circolare n. 8 del 27/06/96 emanata dall'Assessorato Regionale agli Enti Locali.

Nel caso di gestione di un servizio per il quale all'albo regionale, previsto dalla L.R.n.22/86, non è stata istituita apposita sezione o tipologia, la convenzione o l'accreditamento potranno essere formalizzati con Enti, che sebbene non iscritti all'albo, prevedono tra i loro fini statuari lo svolgimento dell'attività assistenziale cui si riferisce il servizio.

ART. 6 - Procedura di accreditamento degli Enti

Per erogare i servizi previsti dal presente regolamento, con la sola esclusione dei ricoveri, gli Enti devono essere iscritti in un registro provinciale, denominato "Albo degli Enti Accreditati".

Gli Enti richiedenti l'iscrizione sono sottoposti da parte degli Uffici della Provincia, Servizio Politiche Sociali e della Famiglia, a due distinti livelli di controllo, la "Qualifica" e il "Controllo periodico", al fine di determinare la presenza o la permanenza dei livelli minimi di qualifica necessari per potere erogare i servizi.

A) Attività di qualifica

Vengono ammessi alla gestione del servizio tutti gli Enti che, avendone i requisiti, accettano formalmente di accreditarsi mediante l'iscrizione in un apposito registro provinciale. Tale formalizzazione avviene con la sottoscrizione di un "patto di accreditamento", al fine di garantire la realizzazione del servizio secondo criteri specifici accettati dalle parti.

Possono essere accreditati gli Enti, anche quelli di categoria legalmente riconosciuti e le Associazioni di utenti o di loro famiglie regolarmente costituite, che:

- per statuto non abbiano scopo di lucro o politico o partitico, svolgano attività finalizzata alla promozione e realizzazione di interventi a favore di portatori di handicap sensoriale e prevedano lo svolgimento dell'attività assistenziale cui si riferisce il servizio;
- siano dotate di strutture funzionalmente idonee allo svolgimento del servizio, in possesso dei prescritti requisiti igienico sanitari, di sicurezza degli impianti e la conformità a quanto prescritto dalla circolare n. 8 del 27/06/96 dell'Assessorato Regionale agli Enti locali;
- per i servizi previsti dalla L.R.n.22/86 siano iscritti all'albo regionale e per quelli non previsti abbiano maturato una esperienza almeno biennale certificabile cui si riferisce il servizio;

Per essere iscritti nel suddetto registro provinciale gli Enti devono far pervenire alla Provincia un plico, chiuso e sigillato, nel quale deve essere riportato il mittente e la dicitura "Richiesta di iscrizione nel registro degli Enti accreditati presso l'Assessorato alle Politiche Sociali". Il plico deve contenere i seguenti documenti, che rappresentano i requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- a) Richiesta di accreditamento per uno o più servizi;
- b) Il progetto per la gestione di ogni servizio prescelto;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante attestante:
 - di rappresentare un Istituto specializzato o un Ente di categoria legalmente riconosciuto o una Associazione di utenti o loro famiglie regolarmente costituite, che per statuto non abbia scopo di lucro o politico o partitico e preveda tra le sue finalità lo svolgimento dell'attività assistenziale cui si riferisce il servizio;
 - la composizione del Consiglio di Amministrazione;
 - l'iscrizione in una sezione dell'albo regionale previsto dalla L.R. n. 22/86 o in altri registri;
 - l'assenza di procedure fallimentari e di altre procedure concorsuali;
 - di essere in regola con gli obblighi in materia fiscale e previdenziale;
 - la disponibilità nel territorio provinciale di strutture funzionalmente idonee allo svolgimento del servizio ed in possesso dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza degli impianti e di conformità agli standard di legge, come prescritto dalla circolare della R.S. n.8 del 27/06/96;
 - l'impegno di dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali richieste;
 - l'impegno a rispettare, per tutti gli addetti al servizio, il trattamento salariale e normativo previsto dai CCNL o disciplinato per gli incarichi professionali;
 - l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 626/94;
 - il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - l'esperienza maturata in ogni servizio ovvero nell'area di intervento.
- d) La "Carta dei servizi", che deve essere messa a disposizione dell'utenza e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- orario di apertura e chiusura degli uffici e delle sedi operative;
 - profili professionali degli operatori coinvolti per singolo servizio;
 - prestazioni assicurate nell'espletamento di ogni servizio;
 - servizi migliorativi e/o aggiuntivi assicurati agli utenti;
 - le procedure di tutela dei diritti degli utenti, per attivare i ricorsi interni nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi;
 - modalità di coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari ai programmi individualizzati di assistenza ed di verifica dei risultati;
 - le tariffe per l'accesso alle singole prestazioni.
- e) Protocolli operativi di verifica periodica dei livelli di qualità delle prestazioni rese e/o percepite dalle persone assistite o dai loro familiari.
- f) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'Albo riporterà in dettaglio l'anagrafica dell'Ente accreditato, il numero e la tipologia dei servizi per i quali è stato accreditato, l'area geografica di competenza, la data di accreditamento e l'indice di qualità delle prestazioni.

L'indice di qualità delle prestazioni è determinato al momento dell'iscrizione all'albo provinciale e successivamente aggiornato a seguito dell'attività di controllo periodico. Tale indice viene evidenziato assegnando agli Enti accreditati una stella, sino ad un massimo di cinque, per il possesso di ognuno dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo provinciale degli enti accreditati;
- miglioramento del servizio, determinato da un numero di operatori o di prestazioni superiore a quello previsto nel patto di accreditamento;
- possesso di un Sistema Qualità Aziendale conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2000 certificato da un Ente di certificazione accreditato dal SINCERT, o altro organismo comunitario o internazionale riconosciuto ed equivalente, ed avente come oggetto del certificato l'erogazione dei servizi per cui si richiede l'iscrizione all'albo provinciale;
- possibilità di realizzare interventi integrati socio-sanitari con altri Enti pubblici, Comune e Azienda Sanitaria, o privati a seguito della sottoscrizione di protocolli operativi, accordi di programma o convenzioni;
- soddisfazione del servizio e delle singole prestazioni da parte degli assistiti.

Qualsiasi modifica dell'indice di qualità deve essere preventivamente comunicata, in forma scritta, all'Ente accreditato con l'indicazione dei motivi della variazione ed i termini entro cui possono essere presentate osservazioni.

L'iscrizione all'albo provinciale è disposta dal Dirigente dell'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia, a seguito di verifica dei requisiti dichiarati, con provvedimento che deve contenere il numero e la tipologia dei servizi per i quali l'ente viene accreditato, l'area geografica di competenza e l'indice iniziale di qualità. Tale provvedimento deve essere comunicato agli Enti interessati, i quali entro dieci giorni dal ricevimento possono proporre osservazioni e modifiche. Gli Enti iscritti all'Albo provinciale saranno legittimati a sottoscrivere con la Provincia un "Patto di accreditamento", che dovrà evidenziare il mantenimento dei requisiti minimi di qualità nella gestione del servizio ed i costi per le prestazioni erogate, determinati con le modalità previste dalla L.R. n.22/86.

B) Attività di controllo periodico

Questa attività mira a valutare periodicamente, non meno di una volta l'anno ed ogni qualvolta si manifestino problemi di grave entità, la permanenza dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione dell'Ente all'albo e la conformità dell'indice di qualità delle prestazioni. Nell'ambito di questa attività si effettuano i controlli riguardanti:

- gli impegni sottoscritti nel patto di accreditamento;
- la permanenza dei requisiti richiesti nell'attività di "Qualifica";
- le eventuali difformità emerse durante il periodo in cui l'Ente ha erogato i propri servizi;
- la presenza di lamentele da parte dei soggetti assistiti;

- tutto ciò che si renda necessario al fine di valutare nella sua interezza la qualità delle prestazioni erogate.

La Provincia si riserva la facoltà di sospendere o revocare l'accreditamento agli Enti sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 241/90.

L'Albo Provinciale degli Enti accreditati sarà reso pubblico con l'inserimento nel portale istituzionale della Provincia Regionale di Catania.

ART. 7 - Modalità e termini per la richiesta di servizi

La domanda di assistenza, indirizzata all'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia, deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato o, nel caso di minore età, dal legale rappresentante, e deve contenere le seguenti indicazioni:

- Dati anagrafici dell'istante
- Dati anagrafici dell'assistito
- Tipologia dell'handicap
- Forma di assistenza prescelta
- Corso di studi o altra attività che l'interessato intende svolgere

Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- Autocertificazione attestante la residenza anagrafica e la composizione del nucleo familiare;
- Certificato medico rilasciato da una struttura pubblica attestante il grado di minorazione della vista o dell'udito;
- Attestazione di iscrizione al corso di studi che si intende frequentare;
- Fotocopia di un documento di identificazione personale e del codice fiscale dell'istante;
- La certificazione ISEE, se dovuta, dell'istante.

Le istanze devono pervenire all'Assessorato alle Politiche Sociali entro il 30 maggio, se non altrimenti specificato nella regolamentazione dei singoli servizi.

Il dirigente dell'Assessorato autorizza i richiedenti a ricevere le singole prestazioni con il rilascio del buono servizio. Questo deve riportare la durata e l'entità del titolo, l'impegno finanziario a cui fa riferimento, le modalità di scelta dei prestatori e di erogazione delle prestazioni, gli strumenti di valutazione periodica e di verifica dei risultati. L'entità del titolo viene determinata su base mensile in relazione alle necessità dell'assistito ed al numero delle prestazioni necessarie per realizzare il programma individualizzato di assistenza inizialmente definito dal servizio sociale.

L'utente per ricevere le prestazioni indicate nel buono servizio deve rivolgersi ad uno degli Enti iscritti nell'albo provinciale.

La Provincia pagherà direttamente all'Ente prescelto le prestazioni effettivamente erogate, previa presentazione di apposita documentazione fiscale.

Il beneficiario del titolo può in qualsiasi momento cambiare il prestatore, previa comunicazione motivata a quest'ultimo ed alla Provincia. Il cambio produce effetto dal primo giorno del mese successivo alla predetta comunicazione. La mancanza di motivazione nella richiesta di cambio del prestatore determina la sospensione dell'efficacia del buono servizio.

ART. 8 - Servizio Sociale

Al fine di autorizzare l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali, di cui al precedente art. 4, il Servizio Sociale della Provincia deve relazionare:

- sull'interesse dell'utente a perseguire le finalità del servizio prescelto;
- sul tipo di intervento assistenziale che è necessario erogare, anche in difformità a quello richiesto;

- sulla congruità dell'intervento assistenziale prescelto rispetto alle esigenze educative e formative del richiedente.

Il Servizio Sociale, inoltre, collabora con gli Enti gestionali per la predisposizione e l'avvio dei singoli progetti individualizzati e finalizzati all'attenuazione o all'eliminazione dello svantaggio determinato dall'handicap sensoriale; cura il raccordo con le altre Istituzioni per l'attivazione dei servizi integrati socio-sanitari; effettua periodici incontri con le famiglie degli assistiti al fine di monitorare l'efficienza del servizio reso e lo stato di gradimento.

ART. 9 - Assistenza Didattica Integrativa

Il servizio di assistenza didattica integrativa mira a facilitare il percorso scolastico ed a favorire il processo di apprendimento degli studenti minorati della vista e dell'udito, mediante l'utilizzazione di tecniche didattiche adeguate. Può svolgersi sia presso il domicilio dell'utente sia, in considerazione di specifiche e comprovate esigenze, presso il domicilio dell'assistente didattico.

L'intervento è diretto ai soggetti, indicati nel precedente art.3, che frequentano la scuola materna, la scuola dell'obbligo, la scuola secondaria superiore di 2° grado e l'università, nonché corsi di qualificazione professionale, ed ha la durata dell'anno scolastico. Esso viene autorizzato dalla Provincia per un numero di ore che tenga conto delle esigenze individuali del minorato della vista e dell'udito rapportate all'entità del deficit ed alla scuola frequentata, e comunque per un massimo mensile di: 20 ore per la scuola materna, 24 ore per la scuola primaria e per i corsi di qualificazione professionale, 28 per la scuola secondaria superiore di 1° grado, 32 per quella di 2° grado e 36 per l'università.

Un numero di ore mensili superiore può essere autorizzato solo in presenza di alunni pluriminorati e sulla base di un apposito progetto concordato con l'Azienda Sanitaria Locale, con la scuola e con la famiglia.

Il compenso per le prestazioni professionali di ciascun assistente è determinato annualmente e viene erogato mensilmente per le ore di insegnamento autorizzate ed effettivamente prestate. Tale compenso può essere differenziato in tre fasce a secondo i titoli di appartenenza previsti, alle lettere a-b-c, dal successivo articolo.

L'assistente è tenuto a seguire il disabile nello svolgimento dei compiti scolastici ed in tutte quelle attività integrative utili al decondizionamento dai limiti imposti dalla minorazione, e ad inviare alla Provincia, nel mese di marzo ed alla fine dell'anno scolastico, una relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti dall'alunno, sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulle prospettive inerenti il prosieguo del percorso scolastico.

Al fine di poter usufruire del servizio l'interessato o, se trattasi di minore, l'esercente la patria potestà o il tutore legale, inoltra annualmente richiesta motivata alla Provincia, allegando la documentazione prevista dal precedente art. 7.

L'istanza deve pervenire alla Provincia non appena sia stata effettuata l'iscrizione scolastica e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico o del corso di formazione, l'Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali autorizza i richiedenti a ricevere il servizio per le ore mensili previste nel progetto educativo proposto dal servizio sociale.

ART. 10 - Criteri di scelta degli assistenti

La scelta dell'assistente è riservata al disabile o, se minorenni, alla sua famiglia tra quelli iscritti nell'apposito albo provinciale di accreditamento, per prestare a domicilio il servizio di assistenza scolastica, ed inseriti nella tipologia e nella sezione indicati nel voucher rilasciato dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

L'albo provinciale è suddiviso in due tipologie di handicap, non vedenti e non udenti, ed ogni tipologia in tre sezioni differenziate per titolo di studio.

L'albo ha validità fino ad un massimo di tre anni e viene aggiornato ogni anno nel mese di settembre.

Per l'inserimento nell'albo, previo avviso pubblico, gli assistenti dovranno essere in possesso almeno dei seguenti requisiti:

- a) Diploma di scuola media superiore per assistere studenti che frequentano la scuola materna e quella dell'obbligo;
- b) Diploma di laurea, almeno di primo livello, per assistere studenti che frequentano la scuola media superiore e corsi di qualificazione professionale;
- c) Diploma di laurea per l'assistenza di coloro che frequentano corsi universitari;
- d) Diploma di specializzazione, polivalente o monovalente, per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap;

In mancanza del diploma di specializzazione, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui alle lettere a-b-c, ai fini dell'iscrizione nell'albo verranno valutati:

- l'esperienza pregressa in attività di sostegno ad alunni minorati della vista o dell'udito;
- gli attestati di docenza o di partecipazione a corsi di aggiornamento o di qualificazione attinenti alle minorazioni sensoriali;
- la conoscenza certificata del linguaggio braille o di quello dei segni.

ART. 11 - Liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso agli assistenti scelti dagli utenti sarà corrisposta, a mensilità posticipate, su presentazione di un regolare documento fiscale, del calendario delle ore giornalmente rese e di una dichiarazione dell'assistente, sottoscritta anche dall'assistito o dal genitore, attestante le ore di lezione complessivamente prestate.

La suddetta documentazione dovrà pervenire alla Provincia entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni.

Ad ogni assistente non può essere corrisposto un compenso mensile superiore ad 80 ore.

ART. 12 - Servizio socio educativo

Il servizio socio educativo è finalizzato al pieno sviluppo delle potenzialità dei disabili sensoriali, alla loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché al raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle loro condizioni psico-intellettive e sociali. Esso viene realizzato attraverso l'erogazione di prestazioni specialistiche predeterminate in un progetto educativo personalizzato, predisposto dall'equipe socio-psico-pedagogica dell'ente gestore e convalidato dalla Provincia, la quale, per la valutazione di particolari situazioni di utenti con patologie associate che richiedono interventi rientranti nell'attività di integrazione socio-sanitaria, potrà avvalersi del supporto della Azienda Sanitaria Locale.

Il servizio comprende tutti gli interventi necessari per la prevenzione ed il superamento di tutte le conseguenze derivanti dal deficit sensoriale ed in particolare:

- l'assistenza scolastica attraverso l'uso di metodologie e strategie didattiche idonee a favorire e velocizzare i processi di apprendimento;
- l'educazione alla comunicazione e all'autonomia personale in rapporto allo specifico deficit;
- l'uso di attrezzature, sussidi e materiale didattico adeguati;
- il rapporto con le scuole frequentate dagli utenti per realizzare le necessarie sinergie progettuali ed operative;
- la consulenza sociale e psicologica alle famiglie;

- la formazione delle famiglie, anche per l'acquisizione di competenze relative alla comunicazione gestuale.

ART. 13 - Modalità di ammissione e dimissione

L'ammissione al centro socio educativo è disposta dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia su richiesta dell'interessato o, se minorenni, dall'esercente la potestà, tenendo conto dei requisiti di assistibilità previsti dalla legge e dal presente regolamento.

La decorrenza dell'ammissione ha effetto dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, che viene comunicata dall'Ente gestore scelto dall'utente. Per i soggetti ammessi al servizio per la frequenza di corsi di formazione professionale detta decorrenza ha effetto dalla data di inizio dell'attività formativa.

Le dimissioni hanno effetto dal giorno successivo alla data in cui la Provincia comunica formalmente le stesse all'ente gestore del servizio.

ART. 14 - Articolazione del servizio

Al fine di diffondere l'attività socio educativa dei disabili sensoriali in tutto il territorio provinciale e ridurre al massimo i disagi delle famiglie, questa può essere svolta, a seguito di autorizzazione della Provincia, oltre che nella sede principale dell'ente, anche presso sezioni distaccate ricadenti nei distretti socio sanitari, quando vi siano almeno cinque richieste di frequenza.

Le sezioni distaccate devono possedere i requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Qualora l'attività venga svolta con un numero di utenti inferiore a 10, al fine di assicurare comunque la piena attuazione del progetto educativo con l'impiego di tutte le figure professionali necessarie, la Provincia determina la corresponsione di rette differenziate rispetto a quelle riconosciute per i centri con un numero di utenti superiore a 10 unità.

ART. 15 - Attività estiva

Fermo restando le finalità cui è diretto il servizio, nei mesi di luglio ed agosto l'Ente gestore può differenziare gli interventi, dando centralità a specifiche iniziative dirette ad elevare il livello di autonomia personale e ad allargare le esperienze di integrazione sociale attraverso attività ricreative e culturali (visite guidate, gite, soggiorni climatici, stage, etc.) da organizzare per fasce di età secondo le esigenze degli utenti.

Per queste attività l'Ente gestore è tenuto a presentare, entro il 30 maggio, apposito progetto, con allegata analisi dei costi, la cui realizzazione è soggetta a specifica autorizzazione della Provincia.

Alle attività estive possono partecipare solo gli utenti già ammessi al servizio e che ne facciano apposita richiesta.

ART. 16 - Assistenza alla comunicazione

Il servizio è finalizzato a favorire la partecipazione degli alunni con deficit sensoriale uditivo nella attività di classe, facilitando il loro rapporto con i docenti ed i compagni, nonché i processi di apprendimento e di socializzazione. Esso è destinato solo a coloro che frequentano scuole pubbliche, dalla scuola materna a quella superiore, e viene realizzato mediante l'assegnazione di operatori esperti nella comunicazione non verbale.

ART. 17 - Articolazione del servizio

L'ammissione al servizio è disposta dall'Assessorato alle Politiche Sociali, su richiesta della famiglia, e decorre dalla data di effettivo inizio della formazione scolastica.

La gestione viene effettuata con le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Salvo diverse particolari richieste di aumento del numero di ore mensili pro-capite, effettuate dai Dirigenti scolastici su proposta dei Consigli di classe e preventivamente autorizzate dalla Provincia, il servizio prevede la seguente articolazione massima oraria mensile per utente:

- scuola dell'infanzia > 16
- scuola primaria > 20
- scuola secondaria superiore di 1° grado > 24
- scuola secondaria superiore di 2° grado > 28

L'Ente prescelto dall'utente deve collaborare con la struttura scolastica frequentata dall'assistito, in modo da realizzare le necessarie sinergie per una migliore attuazione del progetto educativo.

Il personale da utilizzare deve essere in possesso almeno di una delle seguenti qualifiche: di interprete del linguaggio gestuale, di esperto nella comunicazione globale per non udenti, di tecnico LIS, di altra qualifica professionale per sordi con maturata esperienza nel servizio da almeno due anni scolastici.

ART. 18 - Contributi economici

Qualora il reddito familiare annuo dei soggetti indicati nell'art.3 del presente regolamento non superi il limite della gratuità, come previsto dall'art. 4 del presente regolamento, la Provincia provvederà a:

- a) rimborsare le spese, documentate, sostenute per l'acquisto di sussidi didattici e di strumenti tecnici necessari per lo studio, per i quali non è prevista la competenza di altri Enti, dopo averne accertata l'utilità;
- b) rimborsare le spese documentate sostenute per la realizzazione di attività integrative extrascolastiche, preventivamente autorizzate dalla Provincia, per una somma annualmente non superiore ad euro 1.500,00;
- c) erogare un contributo economico per la frequenza di corsi di qualificazione professionale, di tirocinio pratico e di specializzazione in genere, al fine di sostenere le spese non coperte da altri Enti. Il contributo economico, la cui entità verrà stabilita in base alla richiesta, motivata e documentata, presentata dall'interessato, non dovrà comunque superare la somma annua di :
 - euro 2.000,00 per favorire la frequenza di corsi di specializzazione, di qualificazione o di perfezionamento professionale;
 - euro 2.500,00 per favorire la frequenza di corsi o master universitari.

La Provincia può autorizzare l'acquisto di ausili e presidi didattici non inseriti nel nomenclatore tariffario dei presidi concessi dal Servizio Sanitario Nazionale per la frequenza della scuola dell'obbligo. Per l'autorizzazione deve essere prodotta istanza corredata del preventivo della ditta produttrice o venditrice dell'articolo. Il pagamento in favore del fornitore verrà effettuato direttamente dalla Provincia.

Le attività extrascolastiche consistono in attività fisico-sportive, culturali, teatrali, musicali e ricreative in genere, nonché in tutte quelle attività mirate alla conoscenza e all'uso di ogni tecnica e strumento idoneo a facilitare l'accesso alla cultura e all'informazione, e ad incrementare le capacità e le possibilità di apprendimento, rivolta ai soggetti non udenti o non vedenti inseriti nelle sezioni o classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità con l'azione della scuola.

Le predette attività devono svolgersi in orario diverso da quello scolastico o in periodi di vacanza e possono comprendere il rimborso delle spese di viaggio o il trasporto degli utenti dall'abitazione al luogo dove le attività vengono svolte e viceversa.

Ai fini dell'erogazione del sussidio i corsi, non più di uno, dovranno comportare l'obbligo della frequenza e avere una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ai tre anni.

Il contributo verrà corrisposto direttamente agli aventi diritto, o nel caso questi siano minorenni all'esercente la potestà o al tutore legale.

Il contributo per la frequenza dei corsi di qualificazione può essere corrisposto anche in due soluzioni.

La liquidazione di ciascuna soluzione del contributo è subordinata alla presentazione di atto notorio, sottoscritto dall'interessato, con il quale si attesti che le prestazioni per le quali il contributo è stato concesso siano state effettuate, per i corsi anche con l'indicazione analitica della sede, dell'orario e dei giorni di svolgimento dell'attività. Alla richiesta di liquidazione va allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute. Nel caso risulti che la somma spesa dall'interessato sia inferiore al contributo concesso, tale importo viene ridotto in misura corrispondente.

Gli studenti universitari devono altresì presentare per la liquidazione del contributo una certificazione attestante il numero degli esami sostenuti nell'ultimo anno.

ART. 19 - Soggiorni per motivi di studio

La Provincia promuove, favorisce e sostiene soggiorni presso località, site anche fuori del territorio nazionale, per un periodo minimo di sette giorni e fino ad un massimo di trenta giorni, solo per motivi di studio.

La concessione avviene con le modalità previste dal precedente articolo e non può superare la somma giornaliera di 50,00 euro.

Le istanze devono essere presentate entro il 30 aprile e corredate da un preventivo di spesa.

ART. 20 - Ricovero

L'assistenza mediante ricovero, sia a convitto che a semiconvitto, deve essere finalizzata all'istruzione scolastica e alla formazione professionale dei soggetti destinatari del presente regolamento.

Il ricovero a convitto di minorenni dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 28 marzo 2001 n. 149, deve essere sostituito definitivamente col mantenimento del minore in famiglia o con il suo inserimento in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

1. Il convitto comprende i seguenti servizi:

- frequenza della scuola, di ogni ordine e grado, o del corso di formazione professionale, con l'uso di tutte le attrezzature individuali e collettive in dotazione;
- soggiorno residenziale dell'alunno assistito per l'intero anno scolastico, fatta eccezione delle festività pasquali e natalizie;
- vitto giornaliero;
- attività didattiche pomeridiane integrative con l'assistenza di educatori specializzati;
- attività extrascolastiche integrative;
- assistenza medica a cura delle strutture sanitarie pubbliche o di un medico privato con spese a carico dell'istituto;
- servizio gratuito di consulenza e di assistenza da parte di equipe specializzata;
- il trasporto dall'istituto a scuola e viceversa per i soggetti che frequentano scuole comuni o corsi professionali fuori dall'istituto.

2. Il semiconvitto comprende le seguenti prestazioni:

- frequenza della scuola, di ogni ordine e grado, o del corso di formazione professionale sia dentro che fuori dall'istituto;
- soggiorno dell'alunno dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- vitto giornaliero secondo le tabelle viste dall'Azienda Sanitaria Locale;
- trasporto dall'abitazione all'istituto e viceversa;
- attività di doposcuola con assistenti muniti dei requisiti previsti dal precedente art.10;
- attività extrascolastiche.

ART. 21 - Convenzione con gli Istituti di ricovero X

Il ricovero può essere disposto solo presso gli istituti convenzionati con la Provincia. Gli istituti per essere convenzionati devono essere specializzati nella istruzione e nella formazione dei soggetti con deficit sensoriale, garantire servizi adeguati e possedere i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente. Le convenzioni possono prevedere la frequenza di scuole o di corsi all'esterno dell'istituto, in questo caso deve essere garantito ai ricoverati il trasporto dall'istituto a scuola e viceversa.

La convenzione deve prevedere il costo della retta giornaliera, da calcolare con le modalità previste dalla legge regionale n.22/86, e le procedure per il controllo e la verifica della qualità delle prestazioni.

Non può essere disposto il ricovero a convitto nel mese di agosto e durante le festività natalizie e pasquali, in quanto verrebbe meno l'esigenza di mantenere il disabile quanto più possibile nel proprio ambiente familiare. In casi eccezionali il ricovero può essere assicurato anche nei periodi predetti, qualora il servizio sociale lo ritenga fondamentale per la prosecuzione degli studi.

Si garantisce agli utenti la scelta degli istituti ritenuti più idonei, anche al di fuori della Regione, in applicazione dell' art. 5 comma 1° lett. e) della legge 104/92.

ART. 22 - Termini per la richiesta di ricovero

L'istanza di ricovero, sia a convitto che a semiconvitto, deve essere presentata alla Provincia entro il 30 giugno di ogni anno. Tale data è posticipata, al 31 ottobre, per la frequenza di corsi di laurea e, al 30 novembre, per la frequenza di corsi di qualificazione professionale.

ART. 23 - Sospensione dell'assistenza

Le diverse forme di assistenza previste dal presente regolamento verranno sospese o revocate nel caso in cui l'assistito sospenda o interrompa, senza giustificato motivo, la frequenza della scuola o del corso di studio.

ART. 24 - Carta dei servizi

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente regolamento, ai sensi dell'art.13 della legge quadro, la Provincia di Catania definisce e pubblica la "Carta dei servizi", rivolta agli utenti, che specifica:

- le condizioni del patto di accreditamento per ogni servizio;
- i percorsi e le opportunità per gli utenti;
- i livelli essenziali delle prestazioni;

- gli standard di qualità;
- le modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari;
- le forme di tutela dei diritti degli utenti;
- gli impegni dell'Ente ed eventuali programmi di miglioramento;
- le regole in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi minimi.

ART. 25 - Comitato di rappresentanza

E' istituito un Comitato di rappresentanza dei familiari dei disabili sensoriali con la partecipazione delle Associazioni di categoria, con sede permanente presso l'Assessorato alle Politiche Sociali. Il Comitato ha carattere propositivo riguardo alle necessità operative di interesse collettivo e di tutela degli interessi degli inabili, collegate al presente regolamento, e risulta così composto:

- l'Assessore alle Politiche Sociali, pro tempore, che lo presiede;
- un rappresentante delle associazioni dei familiari dei minorati dell'udito;
- un rappresentante delle associazioni dei familiari dei minorati della vista;
- un rappresentante dell'Unione Italiana Ciechi, Sezione provinciale di Catania;
- un rappresentante dell'Ente Nazionale Sordomuti, Sezione provinciale di Catania;
- due rappresentanti degli istituti di ricovero, uno per non udenti ed uno per non vedenti.

Il Comitato è convocato almeno ogni bimestre e le sedute vengono verbalizzate da un segretario, scelto tra i dipendenti provinciali con qualifica non inferiore alla c).

ART. 26 - Formazione

La Provincia di Catania provvederà ad organizzare, possibilmente ogni anno, brevi corsi di formazione, di aggiornamento e di preparazione all'insegnamento di soggetti disabili sensoriali riservato agli operatori previsti dal presente regolamento, con priorità per gli assistenti didattici. Ogni corso può essere rivolto a 40 operatori ed avere la durata massima di 80 ore.

ART. 27 - Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme legislative nazionali e regionali relative alla materia.

In prima applicazione del presente regolamento sono fatti salvi i termini e le scadenze relativi ai servizi in esso contemplati già decorsi alla data della sua entrata in vigore in forza di precedenti regolamenti.

I servizi legati alla frequenza scolastica proseguiranno sino alla conclusione dell'anno scolastico con le modalità con cui sono state avviate.

A seguito dell'emanazione di normativa regionale in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento, questo si intenderà integrato o modificato da detta normativa lasciando salvi eventuali diritti già acquisiti.